

considerando che le quantità massime di residui fissate nella presente direttiva dovranno essere riesaminate nell'ambito della nuova valutazione delle sostanze attive prevista nel programma di lavoro stabilito all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (<sup>1</sup>),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 86/362/CEE è modificata come segue:

1) L'allegato I è sostituito dal testo seguente:

Codice NC	Designazione delle merci
ex 1001	Frumento
1002 00 00	Segala
1003 00	Orzo
1004 00	Avena
1005	Granturco
1006	Riso
1007 00	Sorgo
ex 1008	Grano saraceno, miglio, altri cereali

2) Alla parte A dell'allegato II sono aggiunti i seguenti residui di pesticidi:

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg (ppm)	
20. ACEFATE	0,02*	
21. BENOMIL	} somma espressa come carbendazim	
22. CARBENDAZIM		(a) : orzo
23. TIOFANATO METILE		0,1* : altri cereali
24. CIORPIRIFOS	(b) : orzo	
	0,05* : altri cereali	
25. CIORPIRIFOS METILE	0,05* : riso	
26. CIOROTALONIL	0,1 : frumento, segala, orzo, avena e triticale	
	0,01* : altri cereali	
27. CIPERMETRINA, compresi gli altri miscugli di isomeri costituenti (somma degli isomeri)	(b) : frumento, orzo, avena e segala	
	0,05* : altri cereali	
28. DELTAMETRINA		
29. FENVALERATE, compresi gli altri miscugli di isomeri costituenti (somma degli isomeri)	(b) : orzo, avena, segala e triticale	
	0,05* : altri cereali	
30. GLIFOSATE	5 : frumento, segala e triticale	
	20 : orzo e avena	
	0,1* : altri cereali	
31. IMAZAHIL	0,02*	
32. IPRODIONE	0,5 : frumento	
	(c) : orzo e riso	
	0,02* : altri cereali	

\* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

(a) : 0,1\*

(b) : 0,05\*

(c) : 0,02\*.

(<sup>1</sup>) GU n. L. 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.